

RICHIESTA CHIARIMENTI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA

- Preso atto della risposta fornita in base alla quale si dichiara che l'ente " non è a conoscenza di norme che definiscano il limite di indebitamento", si richiede se il tesoriere sia obbligato a concedere l'anticipazione di cassa in caso di richiesta da parte dell'ente, come ora indicato all'art.10 o se, invece, si tratti di facoltà a concedere. Resta inteso che laddove si tratti di facoltà a concedere il relativo articolo della convenzione dovrà essere modificato in tal senso;
- In caso invece venga confermata l'obbligatorietà della concessione è indispensabile, ai fini di procedere con il necessario iter istruttorio, conoscere il limite massimo di anticipazione concedibile. Ancorché infatti non individuato da norme di legge, laddove se ne richieda l'obbligatorietà, ai fini della partecipazione alla gara, l'importo massimo dell'anticipazione deve essere comunque conosciuto, perché la banca si deve impegnare fino a tale limite, così come la fonte decisionale interna che lo ha definito.

Come previsto dalla bozza di convenzione il tesoriere è obbligato a concedere l'anticipazione di cassa in caso di richiesta da parte dell'ente, per cui l'art. 10 della convenzione non verrà modificato.

Il limite massimo di concessione non è stato mai fissato in precedenza in quanto l'Ordine degli psicologi della Toscana non ha usufruito di tali anticipazioni, almeno negli ultimi 15 anni.

Ciò premesso, viste le norme che regolano le anticipazioni di cassa per altri enti pubblici e visto l'attuale importo delle entrate correnti del nostro ente individuato nel bilancio di previsione per l'anno 2017, si stabilisce sin d'ora che l'importo massimo che potrà essere richiesto annualmente in € 400.000,00. La convenzione verrà debitamente corretta e integrata con tale informazione.